

## Causa C-334/92

### Teodoro Wagner Miret contro Fondo de garantía salarial

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dal Tribunal Superior de Justicia della Catalogna)

«Direttiva sulla tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza  
del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Organismo di garanzia»

Relazione d'udienza .....	I - 6913
Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz, presentate il 15 luglio 1993 .....	I - 6919
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 dicembre 1993 .....	I - 6926

#### Massime della sentenza

- 1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito d'applicazione — Categoria di lavoratori che hanno lo status di lavoratori subordinati sotto il profilo del diritto nazionale e che non figurano nella sezione I dell'allegato della direttiva — Inclusione (Direttiva del Consiglio 80/987/CEE, allegato, sezione I, come modificata dalla direttiva 87/164/CEE)*
- 2. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l'efficacia delle direttive — Obblighi dei giudici nazionali (Trattato CEE, art. 189, terzo comma)*

3. *Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Obbligo per gli Stati membri di creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori — Insussistenza — Normativa nazionale che non consente di assicurare al personale direttivo la garanzia prevista dalla direttiva — Diritto degli interessati di ottenere dallo Stato membro di cui trattasi il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva*  
(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 3, n. 1)

1. Il personale direttivo non può essere escluso dalla sfera d'applicazione della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 87/164, qualora il diritto nazionale qualifichi coloro che fanno parte di detto personale come lavoratori subordinati e tale personale non venga menzionato nella sezione I dell'allegato della direttiva.

2. Allorché applica le disposizioni del diritto nazionale che devono garantire l'attuazione di una direttiva, il giudice nazionale chiamato a interpretarle deve farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato.

Questo principio dell'interpretazione conforme vale in modo del tutto particolare per il giudice nazionale allorché lo Stato membro ha ritenuto che le disposi-

zioni preesistenti del suo diritto nazionale soddisfacessero le prescrizioni della direttiva considerata.

3. Il personale direttivo non può avvalersi della direttiva 80/987 per richiedere il pagamento di crediti retributivi all'organismo di garanzia istituito per le altre categorie di lavoratori subordinati. Infatti, l'art. 3, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché organismi di garanzia assicurino il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati, ma non li obbliga a creare un unico organismo di garanzia per tutte le categorie di lavoratori.

Nel caso in cui il diritto nazionale, pur se interpretato alla luce della suddetta direttiva, non consenta di estendere al personale direttivo le garanzie ivi previste, tale personale ha il diritto di chiedere allo Stato membro interessato il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione della direttiva per quel che lo riguarda.